

NEWSLETTER N. 5 ANNO X

1-15 marzo 2024



Via Sistina n. 48 - 00187 - Roma
Tel: (+39) 06.69921687
Fax: (+39) 06.39738792

Via Durini n. 25 - 20122 - Milano
Tel: (+39) 02.91090173
Fax : (+39) 0237908008

Https : //www.aoerre.com
Email : segreteria@aoerre.com

In evidenza

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 8 marzo 2024, n. 2266 –Appalti pubblici– *Sul vincolo di aggiudicazione*– Con la sentenza in oggetto i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che la mancata introduzione del vincolo di aggiudicazione non debba necessariamente essere supportata da uno specifico onere motivazione.

L'assenza del vincolo di aggiudicazione può configurarsi quale indice di illegittimità solo laddove la strutturazione della gara favorisca di per sé un determinato concorrente e non invece quando al termine della stessa risulti che una migliore offerta sia vincitrice di tutti i lotti. Nel caso di specie, la gara è stata organizzata in modo tale da consentire a ciascun concorrente di partecipare a ciascun lotto, venendo poi gli stessi affidati al concorrente che ha presentato l'offerta migliore.

(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del controinteressato)

Appalti pubblici

TAR VENETO, SEZ. II, sentenza 11 marzo 2024, n. 449 -Appalti pubblici- *Sulla illegittimità della proroga tecnica*- Con la sentenza in commento, il Collegio ha chiarito i presupposti in virtù dei quali può essere legittimamente disposta la proroga tecnica, evidenziando il suo carattere eccezionale e temporaneo. L'Amministrazione può ricorrere a tale strumento esclusivamente qualora sussista la necessità di assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro, garantendo così la continuità dell'azione amministrativa.

Nel caso di specie la proroga è stata ritenuta illegittima, in quanto disposta successivamente allo scadere del contratto, nell'assenza di una nuova gara per la selezione del nuovo affidatario e senza alcun'indicazione in merito alla durata della stessa.

TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. II, sentenza 7 marzo 2024, n. 651 -Appalti pubblici- *Sulla rettifica in corso di gara di un elemento essenziale della medesima*- A seguito della rilevante rettifica, in corso di gara, di un elemento essenziale del bando originario, l'amministrazione deve procedere alla pubblicazione dei nuovi atti nelle medesime modalità con cui ha reso pubblici gli atti originari su cui è intervenuta la modifica. Nel caso di specie, è stato ritenuto illegittimo l'operato della stazione appaltante che ha disposto la modifica del valore a base d'asta attraverso la sola comunicazione pubblicata sul sito della piattaforma della Regione per la gestione delle gare, senza il rispetto delle regole di cui agli artt. 71, 72 e 73 del codice dei contratti pubblici applicabili *ratione temporis*.

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I, sentenza 1° marzo 2024, n. 1429 -Appalti pubblici- *Sulla cauzione provvisoria di importo inesatto*- In tale occasione il Collegio ha affermato che l'invalidità o irregolarità della cauzione provvisoria debba essere tenuta distinta rispetto alla mancanza assoluta della stessa, costituendo solo quest'ultima ipotesi "espressione *ex se* della scarsa serietà dell'offerta". Nel caso esaminato dal TAR Campania, in cui la garanzia provvisoria è stata presentata di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante *ex lett. b)*, comma 1, art. 101 del d.lgs. 36/2023, ritenendosi pertanto che la stessa possa esser regolarizzata anche oltre il termine per la presentazione delle offerte.